

10 Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL), RS 916.350.2

10.1 Situazione iniziale

Dal 1° giugno 2000 la Confederazione versa ai produttori lattieri un supplemento per il latte trasformato in formaggio ai sensi dell'articolo 38 della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (LAgr). Inoltre, ai sensi dell'articolo 39 LAgr, tramite il supplemento per il latte proveniente da animali nutriti senza insilati sostiene la produzione di specialità casearie a base di latte crudo. Da quando sono stati introdotti, entrambi i supplementi vengono versati ai valorizzatori del latte, i quali, in virtù dell'articolo 6 dell'ordinanza del 25 giugno 2008¹ sul sostegno del prezzo del latte (OSL), sono tenuti a trasferirli entro un mese ai produttori da cui hanno acquistato il latte trasformato in formaggio.

Una decina di anni fa, per diversi mesi un valorizzatore non aveva rispettato l'obbligo di trasferire i supplementi ai produttori entro un mese. Alcuni di essi avevano quindi portato il caso fino al Tribunale federale. Con sentenza del 4 dicembre 2018, questi aveva stabilito che gli attori (produttori lattieri) avevano il diritto di esigere dall'UFAG l'adempimento dell'obbligo del pagamento del supplemento per il latte trasformato in formaggio e di quello per il foraggiamento senza insilati per il periodo in questione, sebbene tali supplementi fossero già stati versati al valorizzatore. In ossequio alla sentenza del Tribunale federale, l'UFAG aveva quindi dovuto versare retroattivamente ai produttori supplementi per un importo di 850 000 franchi, accollandosi di fatto per la seconda volta l'importo originariamente dovuto. A questo proposito, già nel suo rapporto del settembre 2010, il Controllo federale delle finanze aveva reso attento l'UFAG sul rischio che la Confederazione non risultasse legalmente sgravata, qualora i supplementi non fossero pervenuti ai produttori in modo conforme alla legge.

Alla luce di questa situazione, nel messaggio sulla PA22+ il Consiglio federale affermava che per ragioni organizzative i supplementi per il latte trasformato in formaggio e per il foraggiamento senza insilati venivano versati tramite i valorizzatori, ma che con il progresso tecnologico avrebbe potuto essere possibile erogarli in un altro modo. Aveva pertanto proposto di inserire negli articoli 38 e 39 LAgr un capoverso 1^{bis} che gli consentisse di decidere in merito alla modalità di versamento. Per il periodo in cui i supplementi sarebbero stati ancora versati tramite i valorizzatori la Confederazione avrebbe comunque garantito che venissero trasferiti ai produttori. L'effetto liberatorio per la Confederazione secondo il capoverso 1^{bis} sarebbe sopraggiunto soltanto in caso di fallimento di un valorizzatore o di un abuso amministrativamente o giudizialmente accertato (p.es. appropriazione indebita) da parte di un valorizzatore. In tal modo, il rischio che la Confederazione dovesse pagare due volte i supplementi versati tramite il valorizzatore ai produttori sarebbe diminuito significativamente. Nella sessione estiva 2023 il Parlamento ha terminato il dibattito sulla PA22+. La modifica degli articoli 38 e 39 LAgr entrerà probabilmente in vigore il 1° gennaio 2025.

Onde migliorare la trasparenza nella formazione del prezzo del latte e ridurre il rischio correlato all'adempimento dell'obbligo del pagamento dei supplementi precedentemente descritto, già nel quadro delle consultazioni sui pacchetti di ordinanze agricole 2020 e 2022 il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) aveva proposto di versare il supplemento per il latte trasformato in formaggio e quello per il foraggiamento senza insilati direttamente ai produttori di latte. Con la sua decisione del 2 novembre 2022 sul pacchetto di ordinanze 2022 il Consiglio federale ha incaricato il DEFR di presentargli, entro la fine del 2023, una modifica dell'ordinanza sul sostegno del prezzo del latte nell'ottica di versare detti supplementi direttamente ai produttori. Nel quadro della consultazione sul pacchetto di ordinanze 2023 la proposta del DEFR di versare direttamente i supplementi per il latte trasformato in formaggio e per il foraggiamento senza insilati era stata respinta da tutto il settore lattiero e dalla maggioranza dei Cantoni. In particolare il settore aveva espresso il timore che il versamento diretto fosse complicato dal profilo amministrativo e provocasse ritardi nei pagamenti. Riteneva inoltre che il cambio di sistema avrebbe potuto generare una pressione sui prezzi.

¹ RS 916.350.2

Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte

Preso atto dell'ampio dissenso, il DEFR ha stralciato le disposizioni sul versamento diretto contenute nel pacchetto di ordinanze 2023, mantenendo quindi soltanto quelle relative alla notifica della quantità di latte per produttore che dà diritto ai supplementi.

10.2 Sintesi delle principali modifiche

Con effetto dal 1° gennaio 2025 i valorizzatori sono tenuti a notificare al servizio d'amministrazione la valorizzazione del latte fornito loro (quantità di latte per produttore che dà diritto ai supplementi) indicata nel conteggio del pagamento del latte ai produttori.

Il progetto di modifica contiene da un lato concretizzazioni e adeguamenti di natura redazionale (le disposizioni degli articoli 38 e 39 LAgr sull'ammontare dei supplementi per il latte trasformato in formaggio e per il foraggiamento senza insilati, ad esempio, non vengono più ripetute) e dall'altro la precisazione che il supplemento per il latte commerciale è versato soltanto per il latte che adempie le disposizioni dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso², dell'ordinanza sulla produzione primaria³ e dell'ordinanza sul controllo del latte⁴. Viene inoltre stabilito che la notifica deve essere conforme alle prescrizioni del servizio d'amministrazione.

10.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 1c capoversi 1 e 2 frase introduttiva

La formulazione dell'articolo 1c sul supplemento per il latte trasformato in formaggio viene allineata in modo più chiaro alle disposizioni della base legale contenuta nell'articolo 38 LAgr, eliminando in particolare le ripetizioni, ragion per cui non occorre indicare l'importo del supplemento. Il capoverso 1 può quindi essere abrogato e integrato nel capoverso 2.

Articolo 2 capoverso 1

La formulazione dell'articolo 2 capoverso 1 sul supplemento per il foraggiamento senza insilati viene allineata in modo più chiaro alle disposizioni della base legale contenuta nell'articolo 39 LAgr, eliminando in particolare le ripetizioni, ragion per cui non occorre indicare l'importo del supplemento. Al contempo le modifiche di natura redazionale rendono più chiara la disposizione.

Articolo 2a capoverso 1

A differenza del supplemento per il latte trasformato in formaggio (art. 1c) e di quello per il foraggiamento senza insilati (art. 2), quello per il latte commerciale è versato soltanto per il latte vaccino. A dare diritto a tale supplemento è il latte vaccino ai sensi dell'articolo 1b OSL se adempie le esigenze fissate dal Dipartimento federale dell'interno (DFI) in virtù dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso, dell'ordinanza sulla produzione primaria e dell'ordinanza sul controllo del latte. Pertanto non viene pagato alcun supplemento per il latte che non soddisfa tali requisiti, in particolare per quello contenente inibitori. Non si tratta di una modifica sul piano materiale, bensì soltanto di una concretizzazione, poiché anche con l'attuale formulazione del capoverso 1 non è possibile versare supplementi per il latte non commercializzabile.

Articolo 8 capoversi 1 e 2

Capoverso 1: il supplemento per il latte trasformato in formaggio e quello per il foraggiamento senza insilati sono versati anche per il latte di pecora e di capra in virtù dell'articolo 28 capoverso 2 LAgr. Di conseguenza si applicano anche gli stessi obblighi di registrazione e notifica a cui è soggetto il latte vaccino. Ciò viene prescritto esplicitamente dal presente articolo. La concretizzazione della disposizione non comporta alcun cambiamento sul piano pratico.

Capoverso 2: nel notificare i quantitativi di latte per produttore il valorizzatore deve conformarsi alle prescrizioni del servizio d'amministrazione. Per prescrizioni s'intendono, tra l'altro, i canali di notifica

² RS 817.02

³ RS 916.020

⁴ RS 916.351.0

digitali e in parte analogici, i moduli utilizzati e le categorizzazioni dei prodotti (codici prodotto) del servizio d'amministrazione. Ciò non implica alcuna modifica a livello materiale perché la notifica viene già effettuata in questo modo. Questa prassi è concretizzata al capoverso 2.

Articolo 9 capoversi 1, 3 e 3^{bis}

Capoverso 1: il supplemento per il latte trasformato in formaggio e quello per il foraggiamento senza insilati sono versati anche per il latte di pecora e di capra in virtù dell'articolo 28 capoverso 2 LAgr. Di conseguenza si applicano anche gli stessi obblighi di registrazione e notifica a cui è soggetto il latte vaccino. Ciò viene prescritto esplicitamente dal presente articolo. La concretizzazione della disposizione non comporta alcun cambiamento sul piano pratico.

Capoverso 3: le disposizioni vigenti del capoverso 3 sono riprese alla lettera a. Quando notificano il volume di produzione, i valorizzatori che acquistano il latte direttamente dai produttori devono indicare anche le quantità di latte che danno diritto ai supplementi di cui agli articoli 1c e 2 ripilogandole per produttore (modulo MPD1) (nuova lettera b). Questa notifica supplementare offre i seguenti vantaggi.

- Ogni anno nel settore lattiero vengono erogati supplementi per un totale di oltre 380 milioni di franchi. Con le informazioni sulle quantità di latte per produttore che danno diritto ai supplementi, la Confederazione dispone di una migliore base di dati per esercitare l'alta vigilanza sui supplementi per il latte. Questo può anche rafforzare la fiducia nella corretta attuazione della misura.
- Grazie alla nuova notifica, la Confederazione conosce l'importo che i singoli produttori ricevono per ciascuno dei tre supplementi per il latte. Oggi, questo vale solo per il supplemento per il latte commerciale, versato direttamente dalla Confederazione ai produttori.
- Se c'è il rischio che un valorizzatore non trasferisca più i supplementi ai produttori, la Confederazione può versarli direttamente ai produttori per un periodo di tempo limitato. Questo è più facile se sono già disponibili le informazioni sulle quantità di latte per produttore che danno diritto ai supplementi.
- La Confederazione può garantire ai produttori una maggiore trasparenza nella formazione del prezzo del latte, consentendo loro di consultare le quantità di latte che danno diritto ai supplementi notificate dai trasformatori.

Siccome i supplementi versati vengono già registrati separatamente nel conteggio del pagamento del latte secondo il vigente articolo 6 lettera b OSL, si tratta semplicemente di effettuare una notifica supplementare al servizio d'amministrazione di quantità già note. Nella compravendita di latte, attualmente per la registrazione di queste quantità di latte che danno diritto ai supplementi nei conteggi dei pagamenti dei produttori si tollera un ritardo nella dichiarazione di un mese. Questa prassi è mantenuta per la notifica delle quantità di latte per produttore che danno diritto ai supplementi. Il Settore Revisioni e ispezioni dell'UFAG procede a controlli a campione in funzione del rischio tesi a verificare la correttezza delle notifiche. La modifica del presente capoverso, a differenza delle altre, entra in vigore il 1° gennaio 2025. In questo modo, il servizio d'amministrazione e i valorizzatori del latte hanno il tempo di attrezzarsi, dal punto di vista organizzativo e informatico, per la notifica supplementare delle quantità di latte per produttore che danno diritto ai supplementi.

Capoverso 3^{bis}: il riferimento alle prescrizioni del servizio d'amministrazione è spostato al capoverso 3^{bis} con alcune modifiche di natura redazionale affinché sia applicato anche per i nuovi obblighi di notifica dei valorizzatori di cui al capoverso 3 lettera b. Per prescrizioni s'intendono, tra l'altro, i canali di notifica digitali e in parte analogici, i moduli utilizzati e le categorizzazioni dei prodotti (codici prodotto) del servizio d'amministrazione. Ciò non implica alcuna modifica a livello materiale perché la notifica viene già effettuata in questo modo.

Art. 10 capoverso 1

Il supplemento per il latte trasformato in formaggio e quello per il foraggiamento senza insilati sono versati anche per il latte di pecora e di capra in virtù dell'articolo 28 capoverso 2 LAgr. Di conseguenza si applicano anche gli stessi obblighi di registrazione e notifica a cui è soggetto il latte vaccino.

Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte

Ciò viene prescritto esplicitamente dal presente articolo. La concretizzazione della disposizione non comporta alcun cambiamento sul piano pratico

Art. 11 capoverso 1

Il supplemento per il latte trasformato in formaggio e quello per il foraggiamento senza insilati sono versati anche per il latte di pecora e di capra in virtù dell'articolo 28 capoverso 2 LAgr. Di conseguenza si applicano anche gli stessi obblighi di registrazione e notifica a cui è soggetto il latte vaccino. Ciò viene prescritto esplicitamente dal presente articolo. Inoltre viene stabilito che l'obbligo di conservare i dati in relazione al supplemento per il latte commerciale vige soltanto per il latte vaccino. La concretizzazione della disposizione non comporta alcun cambiamento sul piano pratico.

10.4 Ripercussioni

10.4.1 Confederazione

Con le informazioni sulle quantità di latte per produttore che danno diritto ai supplementi, la Confederazione dispone di una migliore base di dati per esercitare l'alta vigilanza sui supplementi per il latte. Inoltre grazie alla nuova notifica può sapere quanto denaro per ognuno dei tre supplementi riceve effettivamente ogni singolo produttore e possiede le informazioni necessarie per pagare i supplementi direttamente ai produttori di latte senza bisogno di ulteriori accertamenti, se necessario.

Nel 2022 le uscite della Confederazione per l'amministrazione del sostegno del prezzo del latte nel quadro del mandato di prestazione della TSM sono ammontate a 3'039'150 franchi. Per implementare la notifica della quantità di latte che dà diritto ai supplementi i valorizzatori che acquistano latte direttamente dai produttori sono tenuti a indicare le quantità di latte che danno diritto ai supplementi riepilogandole per produttore (cfr. commento all'art. 9). Di conseguenza sono necessari adeguamenti anche al sistema informatico del servizio d'amministrazione. Stando alle prime stime della TSM Fiduciaria Sagl (TSM), i costi aggiuntivi una tantum per l'adeguamento del sistema informatico ammontano a circa 500 000 franchi, quelli annuali ricorrenti (manodopera, archiviazione dati in un centro di calcolo, ecc.) generano un aumento del 10-15 per cento delle uscite annuali secondo il mandato di prestazione della TSM. L'adeguamento del sistema informatico è realizzato come integrazione del mandato di prestazione esistente, rispettando il tetto dei costi. Il finanziamento dei costi una tantum e di quelli ricorrenti viene effettuato nell'ambito del budget esistente.

10.4.2 Cantoni

Nessuna ripercussione.

10.4.3 Economia

La valorizzazione del latte fornito (quantità di latte che dà diritto ai supplementi) indicata dai valorizzatori nel conteggio del pagamento del latte ai produttori viene ora notificata anche alla Confederazione. Per i valorizzatori la notifica di questi dati comporta soltanto un piccolo onere supplementare ricorrente perché queste informazioni devono già essere riportate nel conteggio del pagamento del latte (art. 6 lett. b OSL). I valorizzatori che effettuano le notifiche al servizio d'amministrazione tramite un'interfaccia in un sistema informatico diverso da quello del servizio d'amministrazione devono eventualmente procedere a un adeguamento unico del loro sistema informatico.

10.5 Rapporto con il diritto internazionale

Le proposte di modifica dell'OMSt sono compatibili con gli impegni assunti dalla Svizzera sul piano internazionale.

10.6 Entrata in vigore

La modifica relativa alla notifica delle quantità di latte per produttore che danno diritto ai supplementi (art. 9 cpv. 3 lett. b) entra in vigore il 1° gennaio 2025. In questo modo i valorizzatori hanno il tempo di

prepararsi per adempiere i nuovi obblighi di notifica. Inoltre, il servizio d'amministrazione può procedere ai necessari adeguamenti del sistema informatico. Le altre concretizzazioni e le modifiche di natura redazionale entrano in vigore il 1° gennaio 2024.

10.7 Basi legali

Articoli 38, 39, 43 e 183 LAgr.